CAMERA DEI DEPUTATI N. 3785-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(SPADOLINI)

E DAL MINISTRO DELLA SANITÀ

(ALTISSIMO)

Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1982, n. 879, recante proroga degli incarichi del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali

Presentato il 30 novembre 1982

NOTA: Testo approvato dalla XIV Commissione Igiene e sanità pubblica il 15 dicembre 1982. Il relatore Lussignoli è stato autorizzato il 16 dicembre 1982 a riferire oralmente all'Assemblea.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1982, n. 879, recante proroga degli incarichi del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 30 novembre 1982, n. 879, recante proroga degli incarichi del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 novembre 1982, n. 879, recante proroga degli incarichi del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 30 novembre 1982, n. 879, recante proroga degli incarichi del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Il termine del 30 novembre 1982 previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 1982, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1982, n. 461, è prorogato al 28 febbraio 1983.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI)

In data 15 dicembre 1982, la V Commissione ha espresso il seguente parere:

NULLA OSTA all'ulteriore corso del provvedimento.

Decreto-legge 30 novembre 1982, n. 879, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 329 del 30 novembre 1982.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di garantire ulteriormente la continuità di prestazioni nelle unità sanitarie locali da parte del personale incaricato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

I termini del 15 marzo 1982 e del 30 novembre 1982 previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 1982, n. 272, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1982, n. 461, sono fissati rispettivamente al 30 giugno 1982 ed al 28 febbraio 1983.

ARTICOLO 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1982.

PERTINI

SPADOLINI — ALTISSIMO.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA.